

Contributi: Circolare PC/05/CV del 01/10/2008

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

Circolare n. 5 del 01/10/2008

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma e Milano

ALL' AERANTI-CORALLO

Ancona

ALL' UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO:

- 1) *Rateazione debiti contributivi;*
- 2) *Abrogazione libri paga e matricola;*
- 3) *Pagamento contributi Pubblica Amministrazione;*
- 4) *Richiesta certificazione di regolarità contributiva.*

1) Pagamento rateale dei debiti contributivi.

Per il pagamento della contribuzione all'INPGI è previsto che il datore di lavoro possa richiedere l'autorizzazione a versare ratealmente gli importi arretrati dovuti, purché lo stesso abbia provveduto a pagare l'intera quota di contribuzione a carico dei dipendenti e le quote di contribuzione previste dagli istituti contrattuali (fondo integrativo contrattuale "ex fissa" e relative sanzioni civile ed addizionale). La rateazione è concessa per un massimo di 36 rate mensili, previo versamento di un acconto pari al 10% del debito oggetto di dilazione e la produzione di un'apposita garanzia costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa (società assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e sottoposte alla vigilanza dell'ISVAP).

Al rateizzo si applicano gli interessi di dilazione e differimento, che la legge stabilisce in misura pari al Tasso ufficiale di riferimento

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPGI, con delibera n. 84 del 23 settembre 2008, ha stabilito che si prescinde dalla garanzia fidejussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 40.000 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a 12 mesi. Il limite dei 40.000 euro sarà adeguato - il 1° gennaio di ogni anno - in base all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT.

L'azienda che sia stata ammessa alla rateazione senza garanzia fidejussoria e che non abbia rispettato il piano di rateizzo, potrà essere ammessa nuovamente al pagamento dilazionato dello stesso debito contributivo o parte di esso solo in presenza di una garanzia fidejussoria, anche nei casi in cui ricorressero le condizioni per l'esenzione da tale forma di garanzia.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal rateizzo e l'immediata attivazione delle procedure di recupero degli importi dovuti mediante escussione della garanzia fidejussoria ovvero, nei casi in cui tale garanzia non è stata presentata, avvio delle azioni legali.

Si precisa che, per le rateazioni del debito contributivo concesse unitamente all'abbattimento delle sanzioni civili (Delibera n. 17/2007 - Circolare INPGI n. 5 del 17/05/2007), resta obbligatoria la presentazione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa, a prescindere dall'importo del debito oggetto di rateizzazione.

La produzione della polizza assicurativa (o della fideiussione bancaria) è richiesta altresì - a prescindere dall'importo del debito contributivo - anche per la concessione del pagamento rateale alle aziende per le quali sia stata già depositata in Tribunale una istanza di fallimento da parte dell'Istituto.

2. Abrogazione libri paga e matricola.

L'art. 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel disciplinare l'istituzione del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati, ha abrogato l'art. 7 della legge n. 1122/55, che prevedeva per l'INPGI la facoltà di richiedere al datore di lavoro l'istituzione di un apposito libro matricola per il personale giornalistico.

Per la corretta tenuta del libro unico del lavoro, anche in riferimento al personale giornalistico, si rimanda alle disposizioni impartite da Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

3. Pagamento contributi da parte della Pubblica Amministrazione.

Le disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 19 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222) ed al Decreto Ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, impongono alle Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 10.000,00 euro, di verificare l'eventuale inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

A seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa, alcune Amministrazioni Pubbliche iscritte all'INPGI hanno fatto pervenire comunicazioni in tal senso, invitando l'Istituto ad "attestare" l'assenza di debiti iscritti a ruolo.

Al riguardo, si precisa che gli importi dovuti all'Istituto a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non rientrano tra i pagamenti soggetti alle suddette procedure di verifica. Di conseguenza, eventuali ritardi nel versamento dei contributi dovuti all'INPGI - ancorché connessi alle operazioni di verifica presso gli agenti della riscossione - comporteranno inevitabilmente l'applicazione delle sanzioni civili (art. 116 legge n.388/2000, come recepito dall'INPGI con delibera n. 175/2004 e n. 23/2006 – Circolare INPGI PC/14/CV del 7/4/2006).

L'esclusione dei versamenti di contributi assistenziali e previdenziali dall'obbligo di verifica è stato, peraltro, confermato dalla Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 22 del 29/07/2008.

4. Richiesta certificati di regolarità contributiva.

Ai fini del rilascio dei certificati di regolarità contributiva è necessario che le aziende interessate inoltrino una formale richiesta scritta all'INPGI (anche a mezzo fax 068578264 - 410). Il certificato - compatibilmente con i tempi d'ufficio e tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste - sarà rilasciato entro 30 giorni.

Pertanto, si invitano le aziende interessate ad inoltrare la richiesta all'INPGI con un congruo anticipo rispetto alla data in cui necessitano della predetta certificazione.

[▲ .\(#top\) torna in alto .\(#top\). ▲](#)